



FLESSIBILITÀ NELLA DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI RUOLI DI SEGRETARIO E TESORIERE NELLE ASSOCIAZIONI

Pubblicato il 3 Dicembre 2024 di Sabatino Pizzano



Sono il presidente di una piccola associazione culturale di recente costituzione. Stiamo redigendo lo statuto e ci siamo chiesti se sia obbligatorio prevedere le figure del segretario e del tesoriere, e se eventualmente questi due ruoli possano essere ricoperti dalla stessa persona per ottimizzare la gestione. Quali sono le indicazioni normative a riguardo e come possiamo procedere al meglio?

La normativa italiana non prevede disposizioni specifiche riguardo alle figure del segretario e del tesoriere nelle associazioni, lasciando ampia autonomia agli enti nella definizione della propria struttura organizzativa.

La disciplina di questi ruoli è infatti rimessa all'autonomia normativa e statutaria dell'associazione stessa. Sebbene non vi sia un obbligo di legge di nominare tali soggetti all'interno del consiglio direttivo, può essere opportuno prevederli, soprattutto nelle associazioni di maggiori dimensioni, considerati i compiti che sono chiamati a svolgere. Il segretario solitamente si occupa di verbalizzare le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio nell'esplicazione delle attività amministrative e cura la tenuta dei libri sociali. Al tesoriere invece è generalmente assegnata la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione, la tenuta dei libri contabili, la riscossione delle quote associative e l'effettuazione delle spese su delega o mandato del presidente.

È importante sottolineare che queste mansioni sono indicate a titolo esemplificativo, in quanto la loro definizione precisa è lasciata all'autonomia normativa dell'associazione. Lo statuto può quindi prevedere una diversa ripartizione dei compiti o addirittura decidere di non istituire formalmente tali figure. Per quanto riguarda la possibilità che le qualifiche di segretario e tesoriere siano assegnate alla stessa persona, la normativa non pone alcun divieto in tal senso. L'associazione ha quindi la facoltà di optare per questa soluzione, se ritenuta più funzionale alla propria organizzazione interna.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA